

Sede legale:  
Via Romagnosi, 9  
38100 TRENTO

✉ [info@trentinoriscossionispa.it](mailto:info@trentinoriscossionispa.it)  
☎ 0461/495532  
☎ 0461/495510

TRENTO, 27 febbraio 2009  
PROT. N. 2268/71/0038

OGGETTO: Circolare n. 1/2009. Aliquote IRAP sul territorio provinciale per l'anno 2008

***Spett.le***

Associazione Albergatori della Provincia di Trento  
Via Degasperi, 77  
38100 TRENTO

***Spett.le***

Gruppo Giovani Albergatori  
Via Degasperi, 77  
38100 TRENTO

***Spett.le***

Associazione Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Trento  
Via Brennero, 182  
38100 TRENTO

***Spett.le***

Associazione Contadini Trentini  
Via Bergamo, 26  
38023 CLES (TN)

***Spett.le***

Associazione Industriali  
Via Degasperi, 77  
38100 TRENTO

***Spett.le***

Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio  
Via Solteri, 78  
38100 TRENTO

***Spett.le***

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura  
Via Calepina, 13  
38100 TRENTO

***Spett.le***

C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori  
Via Maccani, 189  
38100 TRENTO

***Spett.le***

Confesercenti  
Via Maccani, 207  
38100 TRENTO

***Spett.le***

*Federazione provinciale Scuole Materne*  
Via Degasperi, 34/1  
38100 TRENTO

***Spett.le***

Federazione Trentina delle Cooperative  
*Via Segantini, 10*  
38100 TRENTO

***Spett.le***

Ordine dei Dottori Commercialisti  
Via Belenzani, 39  
38100 TRENTO

***Spett.le***

Ordine dei Consulenti del Lavoro  
Via Mazzini, 14  
38100 TRENTO

***Spett.le***

Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali  
Viale Trieste, 13  
38100 TRENTO

***Spett.le***

Unione Agricoltori  
Via Guardini, 73  
38100 TRENTO

**Spett.le**

Unione Contadini  
Via Giusti, 40  
38100 TRENTO

**Spett.le**

FIAVET (Agenzie di viaggio del Trentino)  
Via Solteri, 78  
38100 TRENTO

**Spett.le**

L.A.P.E.T. (Associazione Nazionale Tributaristi)  
Via Gorizia, 79  
38100 TRENTO

**e, p.c.: Spett.le**

**Agenzia delle Entrate**

Direzione Provinciale di Trento  
Via Brennero, 133  
**38100 TRENTO**

**e, p.c.: Spett.le**

**Guardia di Finanza**

**Comando Regionale Trentino Alto-Adige**

Via Vannetti, 15  
**38100 TRENTO**

La presente circolare illustra le aliquote IRAP in vigore nella Provincia Autonoma di Trento per l'anno di imposta 2008 e fornisce alcuni chiarimenti in merito alla loro applicazione.

Per facilitarne la lettura, si ritiene utile raggruppare gli argomenti trattati nel seguente sommario:

1. ALIQUOTE IRAP ANNI 1998-2007
2. ALIQUOTE IRAP ANNO 2008
  - 2.1 Aliquote IRAP previste dalla legislazione statale
  - 2.2 Riparametrazione delle aliquote (art. 1, c. 226, L. n. 244/07)
  - 2.3 Aliquote in vigore nella Provincia autonoma di Trento
3. CHIARIMENTI IN MERITO AGLI INTERVENTI LEGISLATIVI
  - 3.1 Riduzione generalizzata di mezzo punto percentuale
  - 3.2 Ulteriore riduzione per i soggetti "virtuosi"
  - 3.3 Soggetti operanti nei comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2
  - 3.4 Nuove iniziative produttive
  - 3.5 Agricoltura
  - 3.6 Onlus
  - 3.7 Aziende pubbliche di servizi alla persona
4. ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

## 1. ALIQUOTE IRAP ANNI 1998-2007

Prima di analizzare le aliquote previste per l'anno d'imposta 2008, si ritiene utile riepilogare le aliquote IRAP in vigore nella Provincia Autonoma di Trento nei periodi d'imposta dal 1998 al 2007 per le diverse categorie di contribuenti.

<b>Categorie di contribuenti</b>	<b>Anno imposta 1998/99</b>	<b>Anno imposta 2000</b>	<b>Anno imposta 2001</b>	<b>Anno imposta 2002</b>	<b>Anni imposta 2003 2004</b>	<b>Anni imposta 2005 2006</b>	<b>Anno imposta 2007</b>
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	<b>1,9%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>
Banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione	<b>5,4%</b>	<b>5,4%</b>	<b>5%</b>	<b>4,75%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>
Amministrazioni pubbliche <b>(metodo retributivo)</b>	(fino a 40 milioni)	(oltre 40 e fino a 150 milioni)	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>
	Pers.dip: <b>9,6%</b> Altro pers. <b>6,6%</b>	Pers.dip.: <b>3,8%</b>					
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>
Produzione nei comuni inclusi nelle aree phasing out	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>4,25%</b>
Nuove imprese	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>
Agenzie di viaggio e turismo	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>
Alberghi e ristoranti	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>
Onlus	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>esenti</b>	<b>esenti</b>
Tutti gli altri soggetti	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>

## **2. ALIQUOTE IRAP ANNO 2008**

### **2.1 Aliquote IRAP previste dalla legislazione statale**

Prima di riportare le aliquote in vigore nella Provincia Autonoma di Trento per il periodo d'imposta 2008, si fa presente che le stesse derivano dall'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa provinciale rispetto alle aliquote IRAP stabilite dal legislatore nazionale. E' opportuno, a tal fine, indicare le **aliquote attualmente previste a livello statale per il periodo d'imposta 2008:**

- a) aliquota ordinaria (art. 16, comma 1, D.Lgs. 446/97): **3,9 per cento;**  
Tale aliquota sostituisce la precedente (del 4,25 per cento) ai sensi dell'art. 1, comma 50, lett. h), della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Sulla base del successivo comma 51, l'aliquota del 3,9 per cento si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
- b) settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi (art. 45, comma 1, D.Lgs. 446/97): **1,9 per cento.**

### **2.2 Riparametrazione delle aliquote (art. 1, c. 226, L. n. 244/07)**

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, comma 226, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), *"le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176"*.

Come riportato nella parte finale dell'allegato alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1466 del 6 giugno 2008 (L.P. 21 dicembre 2007, n. 23. Art. 15. Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Criteri e modalità di attuazione), *"in ordine all'ambito di applicazione di tale disposizione, trattandosi di normativa nazionale, non si può che rinviare ad eventuali chiarimenti in merito ad opera dei ministeri competenti o dell'amministrazione finanziaria"*.

I chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione, all'ambito ed ai criteri di applicazione dell'art. 1, comma 226 della finanziaria statale 2008 sono stati forniti con la Risoluzione n. 13/DF del 10 dicembre 2008, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

Sulla base del predetto intervento interpretativo, sono stati pubblicati i Modelli IRAP 2009 e le relative Istruzioni, in appendice alle quali sono riportate le aliquote risultanti dalla riparametrazione prevista dal legislatore nazionale.

### **2.3 Aliquote in vigore nella Provincia autonoma di Trento**

Nella tabella che segue sono pertanto riepilogate le aliquote IRAP in vigore nella Provincia autonoma di Trento per il periodo d'imposta 2008.

<b>ALIQUOTE IRAP ANNO IMPOSTA 2008</b>		
<b>Categorie di contribuenti</b>	<b>Normativa provinciale di riferimento</b>	<b>Aliquote 2008</b>
Soggetti virtuosi	Art. 15, commi da 2 a 8, LP 23/2007 (per i criteri e le modalità di attuazione si veda la delibera G.P. n. 1466 del 6 giugno 2008)	<b>2,98%*</b>
Soggetti operanti nel settore agricolo (escluse le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001), cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 27, comma 2, LP 20/2005	<b>0,90%</b>
Cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001	Art. 27, comma 3bis, LP 20/2005	<b>1,40%</b>
Amministrazioni pubbliche <b>(metodo retributivo)</b>		<b>8,5%</b>
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2	Art. 22, comma 4, LP 11/2006	<b>2,98%*</b>
Nuove imprese	Art. 27, comma 3, LP 20/2005	<b>2,98%*</b>
ONLUS	Art. 12, comma 3, LP 1/2005	<b>Esenti</b>
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, comma 9, LP 23/2007	<b>Esenti</b>
Tutti gli altri soggetti	Art. 15, comma 1, LP 23/2007	<b>3,44%*</b>

\* Le aliquote contrassegnate con l'asterisco sono state riparametrate ai sensi dell'art. 1, comma 226, L. n. 244/2007

### **3. CHIARIMENTI IN MERITO AGLI INTERVENTI LEGISLATIVI**

La Provincia ha previsto negli anni la riduzione delle aliquote del tributo con diversi interventi legislativi<sup>1</sup>. Si forniscono alcuni chiarimenti sugli interventi che hanno riflessi sull'anno d'imposta 2008.

<sup>1</sup> La Provincia ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, la misura dell'aliquota del tributo con le proprie leggi 22 marzo 2001, n. 3, 31 dicembre 2001, n. 11, 19 febbraio 2002, n. 1, 11 giugno 2002, n. 8, 30 dicembre 2002, n. 15, 12 maggio 2004, n. 4, 10 febbraio 2005, n. 1, 29 dicembre 2005, n. 20, 29 dicembre 2006, n. 11, e, per l'anno d'imposta in esame, con legge 21 dicembre 2007, n. 23.

### 3.1 Riduzione generalizzata di mezzo punto percentuale (aliquota 3,44 %)

Il legislatore provinciale ha previsto, per tutti i contribuenti IRAP soggetti all'aliquota ordinaria di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, una riduzione d'aliquota generalizzata di mezzo punto percentuale<sup>2</sup>. L'aliquota risultante, teoricamente pari al 3,4 per cento, a seguito della riparametrazione prevista dal citato articolo 1, comma 226, della finanziaria statale 2008, risulta pari al 3,44 per cento.

Conseguentemente, al valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale, fatta salva l'eventuale applicazione di altre agevolazioni più convenienti, si applicherà, a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008**, l'aliquota del **3,44 per cento**.



Dal momento che il legislatore statale ha previsto che l'aliquota IRAP ordinaria del 3,9 per cento decorra dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti passivi con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare applicheranno per il periodo d'imposta 2007/2008 l'aliquota del 3,75 per cento (pari allo 0,50 per cento in meno dell'aliquota ordinaria nazionale, che per il periodo 2007/2008 resta fissata nella misura del 4,25 per cento).

### 3.2 Ulteriore riduzione per i soggetti "virtuosi" (aliquota 2,98 %)

Uno dei più significativi interventi agevolativi contenuti nella manovra finanziaria provinciale per l'anno 2008 è sicuramente rappresentato dalla riduzione d'aliquota IRAP in favore dei c.d. soggetti "virtuosi".<sup>3</sup>

Il legislatore provinciale ha definito "virtuosi" i soggetti (imprese, esercenti arti e professioni, enti esercenti attività commerciali) che alla chiusura del periodo d'imposta, in un quadro di stabilità dei livelli occupazionali sul territorio provinciale, presentino **su base nazionale un incremento del 6 per cento**, rispetto alla media del triennio precedente, di **almeno uno** dei seguenti parametri:

- a) valore della produzione lorda ai fini dell'IRAP, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini dell'IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini dell'IRAP;
- b) costi relativi al personale classificabili in base all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile;
- c) unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo di imposta, anche derivanti dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.

Mediante tale agevolazione, consistente in un'ulteriore riduzione, rispetto a quella generalizzata, di mezzo punto percentuale d'aliquota, i predetti soggetti possono beneficiare di una riduzione complessiva di aliquota IRAP teoricamente pari ad un punto percentuale ed effettivamente pari, a seguito della più volte citata riparametrazione, a 0,92 punti percentuali.

Conseguentemente, i c.d. soggetti "virtuosi" applicheranno al valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale l'aliquota del **2,98 per cento**.

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

<sup>3</sup> L'agevolazione è prevista dall'articolo 15, commi da 2 a 8, della L.P. n. 23/2007.

I criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione in questione sono stati approvati con la delibera di Giunta provinciale n. 1466 del 6 giugno 2008, a cui si rinvia per una trattazione completa della materia (fatta salva l'applicazione della disposizione statale in ordine alla riparametrazione, i cui criteri applicativi sono stati, come detto, diramati solo con Risoluzione n. 13/DF del 10/12/08), e che è reperibile sui siti internet della Provincia e della Società Trentino Riscossioni S.p.A.

Si ricorda, in ordine alla **decorrenza** di tale agevolazione, che la Commissione Europea ha stabilito (7 aprile 2008 – C(2008) 1356) che tale misura non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'esito dell'esame della Commissione Europea è stato prontamente comunicato, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 23/2007, mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 18/I-II del 29 aprile 2008.

Il comma 8 del predetto articolo 15 prevede, infatti, che "l'efficacia delle disposizioni introdotte dai commi 2, lettera a), b) e c), 3, 4, 5 e 6, decorre, con riferimento all'intero periodo di imposta in corso a tale data, dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alle decisioni di autorizzazione rese, anche disgiuntamente, dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea".

Pertanto, la riduzione d'aliquota, benché prevista per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, ha decorrenza, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta in corso al 30 aprile 2008.



Anche in questo caso, i soggetti passivi "virtuosi" con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare applicheranno la riduzione d'aliquota rispetto alla misura stabilita dal legislatore nazionale. Pertanto, i soggetti "virtuosi" per i quali il periodo d'imposta in corso al 30 aprile 2008 non risulti anche il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 applicheranno l'aliquota del 3,25 per cento (pari ad un punto percentuale in meno dell'aliquota ordinaria nazionale, che per il periodo 2007/2008 resta fissata nella misura del 4,25 per cento).

All'agevolazione prevista per i soggetti virtuosi sarà comunque dedicata una successiva circolare, a cui si rinvia.

### **3.3 Soggetti operanti nei comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 (aliquota 2,98 %)**

Per il **periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008** l'aliquota dell'IRAP è fissata nella misura del **2,98 per cento**, limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio di comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2<sup>4</sup>. Queste aree sono individuate nel documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006<sup>5</sup>. L'elenco di tali comuni è disponibile sul sito: [www.provincia.tn.it/Europa/DOCUP/elenco.htm](http://www.provincia.tn.it/Europa/DOCUP/elenco.htm).

<sup>4</sup> L'articolo 22, comma 4, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, prevede che l'articolo 4, commi 1 e 1 bis, della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, si applica anche per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio di comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2.

<sup>5</sup> Approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000.



L'aliquota del 2,98 per cento risulta dalla riparametrazione dell'aliquota del 3,25 per cento (che era determinata applicando la riduzione di un punto percentuale rispetto all'aliquota ordinaria statale del 4,25 per cento).

I soggetti interessati alla riduzione dell'aliquota IRAP sono:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Tuir), nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del Tuir, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo Tuir.

La riduzione dell'aliquota spetta a condizione che i soggetti individuati siano in possesso di stabilimenti, di cantieri, di uffici o di basi fisse, operanti per non meno di tre mesi nei predetti comuni.

Nel caso di attività esercitata anche nel territorio di comuni non inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2, ai fini della determinazione del valore della produzione netta che si considera realizzata in tali comuni, si fa riferimento all'incidenza delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato - compresi i redditi assimilati e gli utili agli associati in partecipazione - addetto con continuità nel territorio dei comuni di cui si tratta rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte dai medesimi soggetti.

La definizione di media, piccola e di microimpresa **a partire dal 1° gennaio 2005** è contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE<sup>6</sup>.

**Secondo la definizione adottata dalla Commissione Europea, le imprese devono presentare contemporaneamente le seguenti tre caratteristiche:**

- a) **meno di 250 dipendenti;**
- b) **un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di ECU;**
- c) **la caratteristica dell'autonomia.**

### **3.4 Nuove iniziative produttive**

Per le nuove iniziative produttive intraprese nel **2008** l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del **2,98 per cento**. Tale aliquota si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.

<sup>7</sup> La riduzione dell'aliquota è prevista dall'articolo 27, comma 3, della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.



L'aliquota del 2,98 per cento risulta dalla riparametrazione dell'aliquota del 3,25 per cento (che era determinata applicando la riduzione di un punto percentuale rispetto all'aliquota ordinaria statale del 4,25 per cento).

Per iniziative produttive si intendono le attività di tipo imprenditoriale (non quindi le attività derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir).

Non si considerano nuove iniziative produttive inoltre quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale.

Si ricorda che possono beneficiare dell'agevolazione d'aliquota per l'anno d'imposta 2008 anche le nuove iniziative produttive intraprese nel 2006 e 2007. Tale aliquota infatti si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi<sup>8</sup>.

### **3.5 Settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi (aliquote dello 0,90 % e dell'1,40 %)**

Per i soggetti che operano nel settore agricolo (ad eccezione delle cooperative agricole e loro consorzi) e per le cooperative piccola pesca e loro consorzi, per il **periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008** l'aliquota dell'IRAP è **ridotta di un punto percentuale** rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale<sup>9</sup>. Tale aliquota risulta quindi pari allo **0,90 per cento**.

A differenza dei periodi di imposta precedenti, **per le cooperative agricole e loro consorzi** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228<sup>10</sup>, l'aliquota IRAP per il **periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008** è **ridotta di mezzo punto percentuale** rispetto a quanto previsto per il medesimo periodo dalla normativa statale<sup>11</sup>. Tale aliquota risulta quindi pari all'**1,40 per cento**.



Le aliquote dello 0,90 per cento e dell'1,40 per cento non sono soggette alla riparametrazione sulla base del coefficiente di 0,9176, in quanto l'aliquota prevista dal legislatore statale per il settore di riferimento (1,90 per cento), a differenza dell'aliquota ordinaria (che dal 2008 è passata dal 4,25 al 3,90 per cento), non ha subito variazioni rispetto al 2007.

---

<sup>8</sup> La riduzione dell'aliquota è prevista dal citato articolo 27, comma 3, della L.P. n. 20/2005 anche per le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2006 e 2007.

<sup>9</sup> La riduzione è prevista dall'articolo 27, comma 2, della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20. L'aliquota prevista dal legislatore nazionale è pari all'1,90 per cento, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

<sup>10</sup> Si riporta il disposto dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228/01: "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

<sup>11</sup> La riduzione è prevista dall'articolo 27, comma 3 bis, della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20, così come inserito dall'articolo 16, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

### 3.6 Onlus

Si ricorda che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005 sono esentate<sup>12</sup> dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)<sup>13</sup>.

### 3.7 Aziende pubbliche di servizi alla persona

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008 sono esentate<sup>14</sup> dal pagamento dell'IRAP anche le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)<sup>15</sup>.

## 4. ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per gli altri aspetti in merito agli interventi legislativi della Provincia si confermano le istruzioni contenute nella precedente circolare n. 1/2003 del 9 giugno 2003. Anche per quanto riguarda le modalità applicative, gli aspetti relativi alla determinazione degli acconti d'imposta e la competenza della gestione dei quesiti e delle istanze di interpello, si rinvia alle istruzioni impartite con la predetta circolare.

La normativa provinciale, le circolari provinciali, le aliquote, ed altre informazioni relative all'IRAP sono disponibili sul sito della Società Trentino Riscossioni S.p.A. al seguente indirizzo: <http://www.trentinoriscossionispa.it>, seguendo il percorso "Tributi e oneri – Provinciali - Irap".

Distinti saluti.

EM

- dott.ssa Antonella Chiusole –  
DIRETTORE GENERALE

---

<sup>12</sup> L'esenzione è prevista dall'articolo 12, comma 3, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

<sup>13</sup> Individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

<sup>14</sup> L'esenzione è prevista dall'articolo 15, comma 9, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

<sup>15</sup> L'esenzione è stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui "Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".